



PROGRAMMA AMBIENTE SRL
P.E.C.: programmaambiente@legalmail.it
FLAVIA FEDE
P.E.C.: cialab@pec.it

SERVIZIO AMBIENTE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI MONTEPRANDONE
P.E.C.: sportellounico.comune.monteprandone@emarche.it

ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.@emarche.it

AST ASCOLI PICENO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it

Oggetto: Art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. **PROGRAMMA AMBIENTE SRL**. Impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in VIA DELL'INDUSTRIA nel Comune di MONTEPRANDONE (AP). Presa d'atto polizza fideiussoria.

Premesso che con **Determinazione N.640 (Reg. Gen.) del 01/08/2025** è stata modificata e sostituita, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione della ditta **PROGRAMMA AMBIENTE SRL** per l'esercizio, presso l'impianto in oggetto, delle dell'attività di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Si prende atto della Polizza fideiussoria N.2449827 della compagnia COFACE S.A., con validità fino al **01/08/2035** (maggiorata di ulteriori due anni), pervenuta il 18/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.18796 del 18/09/2025), conforme alle disposizioni della DGR 515/2012 e s.m.i., che si riporta in appendice.

Si informa che:

- per chiarimenti contattare la Dott.ssa Daniela De Micheli (Tel. 0736 277.767 - email: daniela.demicheli@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: provincia.ascoli@emarche.it

DDM/ddm

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

POLIZZA N. 2449827				Cod. ramo 8154		Cod. Agenzia 070 / 001		Cod. Produttore					
CONTRAENTE PROGRAMMA AMBIENTE S.R.L.							Cod. AS23152						
VIA DELL INDUSTRIA 35/B 63076 MONTEPRANDONE				AP I		Cod. Fisc. 01292410444							
BENEFICIARIO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO							Cod. NE602781						
PIAZZA SIMONETTI, 36 63100 ASCOLI PICENO				AP I		Cod. Fisc. 01116550441							
CAUSALE ART. 208 D.LGS 152/2006 E S.M.I. -PROGRAMMA AMBIENTE SRL. IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO IN VIA DELL'INDUSTRIA NEL COMUNE DI MONTEPRANDONE(AP).DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 66 del 01/08/2025.****													
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO													
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 72.000,00 diconsi SETTANTADUEMILA/00#													
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA							Fraz.		Val.				
Anni 12		Mesi 0		Giorni 0		Dal 01/08/2025		Al 01/08/2037					
Fraz. ///		Val. EUR											
Premio netto		Accessori		Diritti		t.d.		Imposte		Totale			
Eur 2.828,28		Eur 282,83		Eur 0,00				Eur 388,89		Eur 3.500,00			
PROROGHE EVENTUALI										a partire dal			
Premio netto		Accessori		Diritti		t.d.		Imposte		Totale			
Emessa ad un unico effetto in										MELFI	il	12/09/2025	
IL GARANTE					IL CONTRAENTE								
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE													
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del Contratto devono essere inoltrati in forma scritta a Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20147 - Milano - E-mail: reclami@coface.it -PEC: coface@pec.coface.it. La Compagnia si impegna a fornire riscontro al reclamante nel termine di legge previsto di 45 giorni decorrenti dal ricevimento del reclamo all'indirizzo indicato. Si precisa che è comunque fatta salva la possibilità di rivolgersi all'IVASS qualora non si riceva dalla Compagnia alcuna risposta nel termine sopra indicato, o si riceva una risposta ritenuta non soddisfacente.													
Coface si impegna a tutelare i dati personali eventualmente conferiti come previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani ed europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo web https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR													
QUIETANZA DI PAGAMENTO													
Si dichiara che il premio di Eur 3.500,00 è stato incassato il 12/09/2025													
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO													

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Polizza n° 2449827

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO
AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA AI SENSI DEGLI ARTT.208 DEL DLGS 152 DEL 2006 AD ESCLUSIONE DEGLI
IMPIANTI MOBILI**

Premesso:

- 1) che l'impresa PROGRAMMA AMBIENTE S.R.L con sede in VIA DELL INDUSTRIA 35/B – 63076 MONTEPRANDONE (AP), C.F. 01292410444 Partita IVA 01292410444 intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi/non pericolosi, autorizzata con provvedimento n. 66 del 01/08/2025 rilasciato dalla Provincia di ASCOLI PICENO;
- 2) che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta n. 515 del 16/04/2012 e 1473 del 29/12/2014, ha stabilito le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse le discariche) prevedendo anche l'assoggettamento alla presentazione di dette garanzie a carico dei Soggetti che effettuano le operazioni di recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;
- 3) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, tutte le spese conseguenti o comunque correlate all'attività svolta ed in particolare:
- a) i costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
 - b) i costi di gestione dei rifiuti e della bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
 - c) i costi necessari per le operazioni di chiusura dell'impianto, ripristino del sito e delle installazioni;
 - d) i risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente nell'esercizio dell'impianto;
 - e) i costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione, che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative e/o agli altri obblighi di corretta gestione che non provvede alle necessarie indagini ambientali, caratterizzazione del sito e/o agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Ciò premesso, La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348, nella persona del suo Agente Procuratore Antonio De Biase alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa PROGRAMMA AMBIENTE S.R.L e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Provincia di ASCOLI PICENO, codice fiscale n. 01116550441 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 72.000,00 (Euro SETTANTADUEMILA/00#), soggetto a rivalutazione annuale, a garanzia delle somme dovute per:

- a) i costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) i costi di gestione dei rifiuti e della bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) i costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito dell'area e delle installazioni;
- d) i risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) i costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione, che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative e/o agli altri obblighi di corretta gestione, qualora gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) siano conseguenti alla attività di recupero/smaltimento rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di validità della polizza.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Art. 1 (Delimitazione della garanzia) -La società garantisce alla Provincia di ASCOLI PICENO, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie per i costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito, dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni, di risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente come da Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, di eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia, verificatesi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di recupero/smaltimento di rifiuti di cui in premessa.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Art. 2 (Efficacia della garanzia) -La presente garanzia è valida e ha efficacia fino a due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio; la provincia comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione e/o revoca e/o decadenza e/o cancellazione dell'efficacia del provvedimento stesso.

Art. 3 (Durata della garanzia) -La presente garanzia di norma ha validità sino alla data di scadenza dell'autorizzazione unica maggiorata di anni due. L'ente ha facoltà di escussione sino a due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, nel corso dei quali la Provincia può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate nella parte espositiva di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.1473 del 29/12/2014 la garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire la durata dell'autorizzazione. Il soggetto autorizzato, almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta alla Provincia di ASCOLI PICENO il rinnovo delle garanzie finanziarie.

Decorsi i termini sopra indicati, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 4 (Facoltà di recesso) -La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 (Svincolo) -La garanzia finanziaria può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine temporale previsto dall'art. 3 a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

Art. 6 (Pagamento del premio) -Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art. 7 (Escussione) -Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente garantito (beneficiario), sino a due anni successivi alla scadenza qualora, durante tutto l'arco temporale di durata della polizza, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "ante operam" e all'eventuale sistemazione dell'area e/o bonifica. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Art. 8 (Rinuncia alla preventiva escussione e alle eccezioni opponibili dall'impresa) -La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.

Art. 9 (Surrogazione) -La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 10 (Forma delle comunicazioni alla società) -Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 11 (Rivalutazione della polizza) - L'importo massimo della fideiussione è in ogni caso soggetto a rivalutazione automatica annuale in ragione delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Art. 12 (Foro competente) - In caso di controversia tra la società e la Provincia, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Codice di Procedura Civile.

Emessa in MELFI il 12-09-2025

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N° 2449827 e APPENDICE N° 0

CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE S.R.L

VIA DELL INDUSTRIA 35/B
63076 MONTEPRANDONE

AP I

01292410444

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PIAZZA SIMONETTI, 36
63100 ASCOLI PICENO

AP I

01116550441

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da DE BIASE ANTONIO
nella sua qualità di Procuratore
di COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE E - XTERIEUR
(di seguito Coface) in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 57970

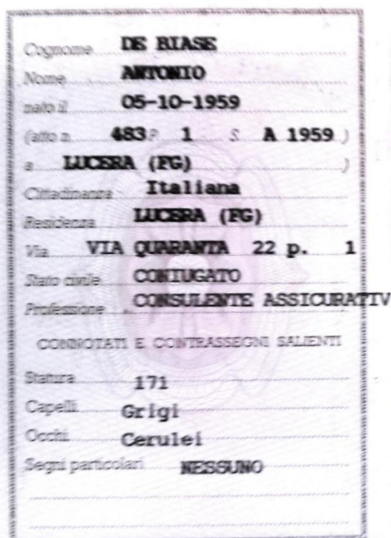
La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la valida emissione e la conformità della polizza potete utilizzare i seguenti dati:
polizza n° 2449827
chiave univoca di accesso FDAC93460351B7CE

Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito www.coface.it/cauzioni
- 2) nella sezione **Verifica polizze digitali** cliccare sul **download della polizza**
- 3) nella sezione **Verifica del documento** è indicata la procedura di verifica online ed offline



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto **DE BIASE ANTONIO** nato a **Lucera** il **05/10/1959**
e residente in **VIA QARANTA 22 LUCERA FG**
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface)** con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. 1.00107

in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 57970

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la **COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE E - XTERIEUR (di seguito Coface)** a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

12/09/2025

Coface
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE